

Per i giudici di legittimità, le parti possono produrre atti già esistenti in primo grado

Appello, sì a nuovi documenti

Non sono ammesse né ulteriori domande né prove

Pagina a cura
di SERGIO TROVATO

Nel processo tributario d'appello non sono ammesse nuove domande né nuove prove, ma le parti possono presentare nuovi documenti, anche se l'appellante avrebbe potuto produrli nel giudizio di primo grado. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 31287 del 4 dicembre 2018.

Per i giudici di legittimità, «in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal dlgs n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato dlgs, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado».

Dunque, in appello non sono ammesse nuove domande e nuove prove, ma possono essere presentati nuovi documenti, anche se gli stessi erano nella disponibilità del ricorrente già in primo grado. La Cassazione, con la sentenza 5491 del 3 marzo 2017, li ha ritenuti ammissibili nonostante l'appellante fosse stato contumace nel giudizio innanzi alla commissione provinciale.

La specialità delle norme del processo tributario. Non sono ammessi nuovi documenti nel processo civile, ma non vi è alcun ostacolo alla loro produzione nel contenzioso che si svolge innanzi alle commissioni tributarie. Anche con questa pronuncia i giudici di legittimità chiariscono che le norme del processo civile non possono prevalere sulle disposizioni contrarie del processo fiscale. Secondo la Cassazione, in base al principio di specialità della normativa processuale tributaria, la stessa prevale su quella processuale civilistica. Del resto, l'articolo 58 del decreto legislativo 546/1992 consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche nel giudizio che si svolge innanzi alla commissione regionale. Anche se occorre sottolineare che quest'ultima norma crea evidenti equivoci, laddove esclude che possano essere fornite in appello nuove prove. Infatti, l'ammissione senza alcuna limitazione della produzione di documenti in appello comporta come conseguenza che, essendo il conten-

In sintesi	
Appello	Proposto innanzi alla Commissione tributaria regionale Vanno indicati nel ricorso in appello: a) Commissione tributaria a cui è diretto b) Appellante e altre parti nei cui confronti è proposto c) Estremi della sentenza impugnata d) Esposizione sommaria dei fatti e) Oggetto della domanda f) Motivi specifici dell'impugnazione
Ricorso inammissibile	Se manca o è assolutamente incerto uno di questi elementi o se non è sottoscritto
Dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in primo grado	Vanno riproposti i motivi di contestazione della pretesa tributaria
Termine (breve) per impugnare la sentenza	Sessanta giorni
Decorrenza del termine	Dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte
Nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza	Decadenza dalla possibilità di impugnare decorsi 6 mesi dalla pubblicazione

Consegna a mano, scatta il termine breve

La consegna a mano all'ente impositore della sentenza da parte del contribuente fa decorrere il termine di 60 giorni, anziché quello lungo di sei mesi, per proporre appello. Il termine breve per l'impugnazione scatta anche se la sentenza non è stata notificata a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario (Cassazione, ordinanza 22865/2018).

Per i giudici di legittimità, «dall'esame della ricevuta di consegna della sentenza notificata d'appello, la stessa risulta corredata del timbro dell'ufficio accettante e del numero di protocollo dell'amministrazione comunale, nonché della sigla dell'impiegato addetto alla ricezione, sicché tale modalità di notifica risulta idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione».

Da tempo, la notifica della sentenza per mezzo dell'ufficiale giudiziario non è più l'unica modalità che le parti del processo tributario possono utilizzare per far decorrere il termine breve (60 giorni)

per impugnare le sentenze. Dal 26 marzo 2010, infatti, possono essere notificate per posta o tramite ufficiale giudiziario. L'amministrazione pubblica può avvalersi dei messi comunali. La sentenza, inoltre, può essere consegnata direttamente all'ente impositore.

Naturalmente, a seconda della modalità prescelta la decorrenza del termine breve deve essere provata attraverso la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario o dei messi, con la ricevuta rilasciata dall'amministrazione alla quale è consegnata la sentenza o con l'avviso di ricevimento.

In quest'ultimo caso nell'avviso deve essere indicata la data in cui il destinatario ha ricevuto la sentenza in plico senza busta. La notifica per posta degli atti processuali, sentenze comprese, si considera perfezionata con la spedizione, mentre per il destinatario i termini decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

zioso innanzi alle commissioni essenzialmente documentale, l'ostacolo derivante dall'impossibilità di produrre nuove prove viene aggirato. La prova spesso è rappresentata dal documento prodotto in giudizio. L'articolo 58 oltre a stabilire che in appello non possono essere formulate domande nuove, impone alla commissione regionale di non poter disporre di nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Sono ammessi, invece, nuovi documenti e non

importa che la parte avrebbe potuto produrli in primo grado. Va ricordato che in passato le sezioni unite della Cassazione (sentenza 8203/2005) hanno escluso che le parti potessero depositare documenti in appello, ritenendo applicabili al processo tributario le norme civilistiche.

Natura dell'appello e limiti. Va ricordato che il giudizio di appello, nei limiti di quanto devoluto con i motivi dell'impugnazione, consiste nel riesame pieno della controversia. Quindi, non è possibile proporre domande nuove non presentate in prime cure. Il giu-

dizio d'appello viene qualificato «revisio prioris instantiae» e non un «novum iudicium». Gli articoli 57 e 58 pongono delle rigorose limitazioni riguardo alla proponibilità in appello di nuove domande e di nuove eccezioni e prove. Non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Tuttavia, è previsto che possono essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. Ciononostante è consentito alla commissione regionale pronunciare su domande proposte in prime cure sulle quali il giudice non si sia pronunciato. Il divieto della

proposizione di domande nuove è in linea con principio del doppio grado di giurisdizione e tende ad evitare l'ampliamento della decisione portata all'esame del giudice di primo grado. Il divieto di nuove domande non può essere derogato, anche se la controparte non oppone alcuna contestazione e accetta il contraddittorio.

Nuove domande ed eccezioni. Per stabilire quando si è in presenza di una domanda nuova occorre fare riferimento agli elementi costitutivi di essa. Sono elementi costitutivi i soggetti, il petitum (il provvedimento che viene chiesto al giudice) e la causa petendi (vale a dire i motivi per cui viene formulata una particolare richiesta). La giurisprudenza ha ritenuto che è domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che viene ad alterare uno degli elementi sopra citati, introducendo un petitum diverso o più ampio o una diversa causa petendi, inserendo nell'ambito del processo un nuovo tema d'indagine. Inoltre, non possono proporsi neppure nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. L'eccezione è il mezzo di cui una parte si avvale per contrastare le domande della controparte. La proposizione delle eccezioni di merito comporta un ampliamento dell'oggetto del giudizio e, di conseguenza, ciò è vietato. La nuova eccezione comporta un ampliamento del thema decidendum derivante dalla conoscenza da parte del giudice di appello di fatti diversi rispetto a quelli prospettati nel giudizio di primo grado.

Termini e preclusioni in appello. Il termine per proporre appello contro la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni, che decorre dalla notificazione della sentenza a istanza di parte. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327 del Codice di procedura civile. Questa norma prevede la decadenza dalla possibilità di impugnare decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (termine lungo). Il contribuente può riproporre l'appello prima che intervenga la dichiarazione di inammissibilità del primo ricorso (Corte di cassazione, sentenza 18821/2006). In questo processo vige il principio della cosiddetta «consumazione dell'impugnazione», che preclude la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile. Non a caso l'articolo 60 della normativa processuale dispone che l'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.